

GRUPPO CONSILIARE NOI A SINISTRA
(su carta intestata)

Oggetto: Avv. Ancona Carlo – proroga contratto di collaborazione professionale, presso GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA “NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA”

PREMESSO CHE

- Tra il **GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA “NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA” (committente)** con sede legale in Bari (BA) alla Via Gentile 52. 212, Cod. Fiscale 93461350725, e l'**Avv. ANCONA Carlo**, nato ad Altamura (BA) il 13/02/1982 ed ivi residente alla Via Basento n. 1, C.F. NCNCR82B13A2251, è stato sottoscritto in data 31/10/2016 contratto di collaborazione professionale;
- il committente ha conferito all' Avv. Ancona Carlo l'incarico di collaboratore nelle attività inerenti la redazione di testi normativi con analisi del contesto di riferimento ed impatto sulla comunità, potendo - a tal fine - il collaboratore svolgere le attività necessarie ad assistere e a supportare con le sue competenze il Presidente, ciascuno dei Consiglieri aderenti e tutti i collaboratori del Gruppo Consiliare ai fini della migliore esecuzione delle loro funzioni istituzionali.

CONSIDERATO CHE

- Il committente intende prorogare l'incarico sopra richiamato per le attività di supporto legislativo, organizzativo, informativo, amministrativo necessarie a rendere efficace il ruolo istituzionale proprio dei Consiglieri di “Noi a Sinistra per la Puglia”;
- l'Avv. Ancona Carlo ha dichiarato di essere disponibile a prorogare il contratto di collaborazione sopra richiamato.

Tutto ciò premesso e considerato, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto,

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

- 1) Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa tra il GRUPPO CONSILIARE REGIONE PUGLIA “NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA” (committente) e l'Avv. Ancona Carlo (collaboratore), sottoscritto in data 31/10/2016 e successivamente prorogato, viene prorogato **dal 01/01/2020 al 31/01/2020**;
- 2) Il compenso per tale periodo sarà di **€ 1300,00 (milletrecento)** lordi mensili, previa emissione di fattura.
- 3) Ad integrazione de contratto sottoscritto in data 31/10/2016, si stabilisce che ulteriori cause di recesso unilaterale del contratto da parte del committente saranno:
 - Per l'aver riportato il collaboratore una condanna, anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e di impiego ovvero la capacità di contrarre con la P.A. , nella misura in cui la stessa sia stata disposta;
 - Se al momento del conferimento dell'incarico o successivamente, il collaboratore sia sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale ovvero sia stato rinviato a giudizio per i reati di criminalità organizzata e mafiosa.
- 4) Le modalità di svolgimento dell'incarico, la sua disciplina e le condizioni contrattuali restano quelle richiamate nel contratto di cui sopra ed al quale espressamente si rinvia.

Bari, 30/12/2019

IL COMMITTENTE

IL PRESIDENTE
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE PUGLIA
«NOI A SINISTRA PER LA PUGLIA»
Vincenzo COLONNA

IL COLLABORATORE

[Firma]